



Dr. Armando Santus
NOTAIO
 Via Divisione Julia, 7
 24121 BERGAMO
 Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Repertorio numero 43134

Raccolta numero 19626

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 9 (nove) novembre 2012 (duemiladodici).

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

D'Aloia avv. Giovanni, nato a Isole Tremiti (FG) il 1° agosto 1948, codice fiscale DLA GNN 48M01 E363N, residente a Bergamo, via Casalino n.8, che interviene quale presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante

in nome e per conto della

"UNIACQUE S.p.A."

con sede legale in Bergamo, Via Ermete Novelli n.11, presso la quale è domiciliato per la carica, capitale sociale versato Euro 2.040.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 03299640163 e con n.366188 R.E.A. (Partita IVA 03299640163), a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare 26 luglio 2012 n.42311/19278 di mio Rep., meglio oltre detta, nonché della

"BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A."

in forma abbreviata

BAS - SII S.p.A.

società per azioni con unico socio


con sede legale in Bergamo, via Mauro Codussi n.46, presso la quale è domiciliato per la carica, capitale sociale versato Euro 17.166.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con Codice Fiscale 02977030168 e con n.338720 R.E.A. (Partita IVA 02977030168), a quest'atto autorizzato e delegato con delibera assembleare 26 luglio 2012 n.42312/19279 di mio Rep., meglio oltre detta.

Società di diritto italiano e comparente cittadino italiano della cui identità personale, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo.

P R E M E S S O

- che gli azionisti di UNIACQUE S.p.A. con assemblea 26 luglio 2012, di cui a verbale in pari data n.42311/19278 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 30 luglio 2012 al n.10580 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo il 30 luglio 2012 al n.PRA/56191/2012 ed ivi iscritto il 30 luglio 2012; hanno deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione della società mediante incorporazione nella stessa della interamente controllata BAS - SII S.p.A. sulla base dei bilanci statuenti al 31 dicembre 2011 per entrambe le società interessate alla fusione e quindi nel rispetto dei termini dettati dall'art.2501-quater Cod.Civ. e con efficacia, ai fini contabili e fiscali, dal momento del verificarsi degli effetti reali della fusione (dalla data di esecuzione dell'ul-

Registrato a Bergamo
 il 15/11/2012
 al Numero 14791
 serie 1T
 con € 824,00



BERGAMO - Via Divisione Julia, 7
 Tel. 035 241113 / Fax 035 238462 / e-mail: asantus@notariato.it

Dott. ARMANDO SANTUS
 NOTAIO



tima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art.2504 del Codice Civile ovvero da data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione),

- che l'unico azionista di BAS - SII S.p.A. con assemblea 26 luglio 2012, di cui a verbale in pari data n.42312/19279 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 30 luglio 2012 al n.10581 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo il 30 luglio 2012 al n.PRA/56225/2012 ed ivi iscritto il 30 luglio 2012, ha deliberato di approvare il progetto di fusione e quindi la fusione della società mediante incorporazione della stessa nella controllante UNIACQUE S.p.A., sulla base dei bilanci statuenti al 31 dicembre 2011 per entrambe le società interessate alla fusione e quindi nel rispetto dei termini dettati dall'art.2501-quater Cod.Civ. e con efficacia, ai fini contabili e fiscali, dal momento del verificarsi degli effetti reali della fusione (dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art.2504 del Codice Civile ovvero da data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione);

- che la presente fusione, oltre che funzionale agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione tipicamente derivanti da ogni integrazione societaria, s'inserisce nel più ampio processo di completamento del progetto aggregativo industriale che vede UNIACQUE S.p.A., in forza della delibera n.4/2006 adottata il 20 marzo 2006 dalla Conferenza dell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo e del contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo in data 1° agosto 2006, quale gestore unico in affidamento del servizio idrico integrato sino al 2036 su tutto il territorio della provincia di Bergamo e rappresenta operazione necessaria e logicamente conseguente all'acquisto di BAS SII S.p.A., non essendo più contemplabile, secondo il vigente Piano d'Ambito, la sopravvivenza di gestori ulteriori e differenti rispetto alla predetta UNIACQUE S.p.A.;

- che UNIACQUE S.p.A. a seguito dell'incorporazione di BAS SII S.p.A., in conformità al vigente Piano d'Ambito ed alla normativa di legge, potrebbe pertanto proseguire, in qualità di unico gestore del servizio idrico integrato, nel processo di completamento del proprio progetto aggregativo industriale, arrivando a gestire direttamente almeno uno dei tre servizi in 173 Comuni del bergamasco, pari a circa il 66% del territorio di competenza, cui corrisponde il 76% della popolazione della provincia di Bergamo;

- che UNIACQUE S.p.A., nell'ambito di un'operazione di Leveraged Buy Out, ha acquisito la totalità del capitale della incorporanda mediante indebitamento; infatti, le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'acquisto della totalità del capitale di BAS - SII S.p.A. sono state ottenute da U-



NIACQUE S.p.A. mediante ricorso all'indebitamento bancario con Centrobanca - Banca di Credito e Finanziamento Mobiliare S.p.A., Credito Bergamasco S.p.A. e Mediocreval S.p.A., rappresentato da un finanziamento stipulato per scrittura privata il 22 novembre 2011, come a risultanza di atto in pari data n.39716 di mio Rep., registrato a Bergamo il 1° dicembre 2011 al n.18873 Serie 1T;

- che l'attuazione della presente fusione risponde pertanto anche a precisi impegni di carattere contrattuale assunti da UNIACQUE S.p.A. nei confronti del sistema bancario; infatti, in forza dei covenants contenuti nel contratto di finanziamento con il pool di banche per ottenere la provvista necessaria per l'acquisto di BAS SII S.p.A., il mancato perfezionamento della fusione rappresenta una possibile causa di risoluzione per inadempimento del contratto medesimo; evenienza questa che obbligherebbe UNIACQUE S.p.A., fra l'altro, a restituire alle controparti bancarie l'importo oggetto del finanziamento, con conseguenze che si vuole evitare di sopportare;

- che, inoltre, a garanzia delle obbligazioni assunte con il finanziamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, UNIACQUE S.p.A. in data 22 dicembre 2011 ha costituito pegno a favore del pool di Banche, sulle n.17.162.520 azioni rappresentanti 99,98% del capitale della BAS - SII S.p.A.; a tal proposito si precisa che in virtù di quanto stabilito dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n.65 del 2005, il diritto di pegno attualmente gravante sulla totalità delle azioni rappresentanti il capitale sociale della incorporanda non potrebbe ostacolare il perfezionamento dell'operazione di fusione quand'anche eventualmente in assenza del consenso (ovvero in presenza del dissenso) dei creditori bancari pignorati che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione;

- che a seguito della fusione, il capitale della incorporante UNIACQUE S.p.A. rimane invariato, con annullamento della corrispondente posta nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante stessa, possedendo questa l'intero capitale della incorporanda BAS - SII S.p.A.; così la fusione, non producendo variazioni patrimoniali, si attua senza concambio. Conseguentemente nessuna modalità di assegnazione di azioni e data di partecipazione agli utili è stata prevista; mancando assegnazione di azioni, non interviene conseguentemente nessuna violazione del disposto di cui all'art.2504-ter Cod.Civ. e non è stata necessaria la valutazione degli esperti ai fini della congruità del rapporto di cambio. Come pure evidenziato nel progetto di fusione, non sussistono neppure le premesse per un conguaglio in denaro a favore degli azionisti; inoltre, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non vi saranno variazioni nelle partecipazioni sociali e nella parte-

cipazione agli utili della incorporante;

- che in ossequio al disposto di cui all'art.2501-bis Cod.Civ., il 21 giugno 2012 è stata redatta dall'esperta società di revisione e organizzazione contabile "KPMG S.p.A.", con sede in Milano, una relazione ai sensi degli artt.2501-bis, comma quarto, e 2501-sexies Cod.Civ., sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento dei debiti della incorporante;

- che gli organi amministrativi di ciascuna società partecipante alla fusione, il 15 giugno 2012 hanno predisposto singole relazioni per le finalità di cui agli artt.2501-bis e 2501-quinquies Cod.Civ., volte ad illustrare e motivare, sotto il profilo giuridico ed economico, e con particolare riferimento al piano economico e finanziario, il progetto di fusione per incorporazione di BAS - SII S.p.A. in UNIACQUE S.p.A.;

- che in ossequio a quanto disposto dall'art.2501-ter Cod.Civ., comma I n.7, non è stato riservato alcun trattamento particolare o privilegiato a categorie di soci e ad eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni;

- che ai sensi dell'art.2501-ter Cod.Civ. comma I n.8, non sono stati previsti nè proposti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;

- che nè UNIACQUE S.p.A. né BAS - SII S.p.A. hanno attualmente in circolazione prestiti obbligazionari nè titoli diversi dalle azioni;

- che nè UNIACQUE S.p.A. né BAS - SII S.p.A. sono sottoposte a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione;

- che il rappresentante delle due società partecipanti alla fusione, qui intervenuto, è stato investito, come dai più volte richiamati verbali assembleari, escluso qualsiasi conflitto di interessi, di ogni necessario potere per attuare la fusione, per confermare o modificare le cariche sociali ed, espressamente, per confermare o modificare lo statuto sociale della incorporante;

- che rimane confermato lo statuto della incorporante UNIACQUE S.p.A. così come già approvato con deliberato assembleare 11 gennaio 2010 di cui a verbale in pari data n.32191/14874 di mio Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Bergamo 2 il 19 gennaio 2010 al n.739 Serie 1T, depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo il 3 febbraio 2010 prot. n.6331/2010 ed ivi iscritto il 5 febbraio 2010, statuto per altro depositato nel Registro Imprese con il progetto di fusione;

- che l'intervenuto signor avv.Giovanni D'Aloia, in nome e per conto di ciascuna delle società rappresentate, dà atto che, decorsi i termini di cui all'art.2503 Cod.Civ., si può

dar
qua
con
nal
di
ott
-
n.4
S.p
A.R
FP-
CEM
di

con
sent
gond
1°
mess
SII
dich
cond
2° -
assu
sion
seco
ta c
tente
tual
avv.(
2013
Le o
della
dal
effe
Cod.C
giuri
scali
Quant
pende
corre
conti
3° -
diritt
porate
UNIACQ
tutti
di qu
medesi
della



dar luogo all'attuazione della fusione come deliberata, in quanto risulta che nessuna opposizione è stata presentata, come l'intervenuto medesimo precisa, sotto la propria personale responsabilità e come per altro risulta dai certificati di non opposizione rilasciati dal Tribunale di Bergamo il 25 ottobre 2012;

- che, ai sensi dell'art.47 della Legge 29 dicembre 1990 n.428 e successive modificazioni, UNIACQUE S.p.A. e BAS - SII S.p.A. il 24 ottobre 2012 hanno inoltrato con raccomandata A.R. alle Organizzazioni Sindacali FILCEM-CGIL Bergamo, FP-CGIL Bergamo, FEMCA-CISL Bergamo, FIT-CISL Bergamo, UIL-CEM-UIL Bergamo, FIADEL-CSA Milano e a R.S.U., l'informativa di legge in merito alla presente operazione di fusione;

ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le società precisate, come rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1° - In esecuzione delle rispettive delibere citate in premesse, BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A., in breve BAS - SII S.p.A. e UNIACQUE S.p.A., ciascuna come rappresentata, si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda.

2° - Come da progetto di fusione approvato e dai deliberati assunti gli effetti reali (giuridici e civilistici) della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ., sarebbero dovuti decorrere dalla data dell'ultima delle iscrizioni del presente atto nel competente Registro delle Imprese ovvero da data successiva eventualmente indicata nel presente atto: dal comparsente signor avv.Giovanni D'Aloia viene indicata la data del 1° gennaio 2013 quale data di efficacia della presente fusione.

Le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, ai fini contabili, con effetto decorrente dal medesimo momento in cui l'operazione produrrà i propri effetti giuridici di cui all'art.2504-bis, secondo comma, Cod.Civ.; dalla medesima data di decorrenza degli effetti giuridici e contabili si produrranno altresì gli effetti fiscali.

Quanto al trasferimento in carico alla incorporante dei dipendenti già in carico alla incorporata, si avrà uguale decorrenza, fermo restando che non potrà esserci soluzione di continuità.

3° - In attuazione e conseguentemente alla fusione tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività della incorporata BAS - SII S.p.A. si trasferiscono nella incorporante UNIACQUE S.p.A., che subentra pertanto, di pieno diritto, in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa incorporata, in tutti i diritti e ragioni, ob-

-bis
so-
A.",
egli
ulla
di
ddi-
eci-
sin-
s e
sot-
ife-
fu-
CQUE
-ter
men-
ven-
non
ico-
del-
men-
ersi
oste
zio-
alla
più
con-
uare
iali
tuto
IAC-
sare
4874
gamo
l'i-
2010
tuto
di
e e
atto
può


blighi, impegni, passività e contratti di qualsiasi natura della stessa, anche successivi al 31 dicembre, 2011, data corrispondente ai bilanci sulla cui base sono state deliberate le operazioni di fusione mediante incorporazione.

4° - Vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della società incorporante tutti i cespiti attivi e passivi così come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, rapporti con il personale dipendente, senza soluzione di continuità, ogni altro diritto, eventuali beni immobili e beni mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quanto altro già al nome della società incorporata.

5° - A seguito del presente atto di fusione hanno piena attuazione le deliberazioni in premesse citate.

La società incorporante UNIACQUE S.p.A. è autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica, formalità, a presentare istanze, a compiere ogni adempimento per l'assunzione a proprio carico, senza soluzione di continuità, del personale già dipendente della incorporata, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi aziendali, con pieno esonero da responsabilità per ogni Ente, specie previdenziale, richiesto dei relativi adempimenti, a chiedere volture e trascrizioni, con particolare riferimento ad eventuali beni immobili e a beni mobili registrati, a marchi e brevetti, a licenze e concessioni U.T.I.F. e governative e di Enti locali in genere, in modo da farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespiti e attività patrimoniale e dei beni immateriali in genere della incorporata, anche indipendentemente dalle risultanze dei bilanci ricordati, pure per cespiti eventualmente omessi o erroneamente indicati, così come in ogni rapporto contrattuale della società assorbita nei confronti di privati, di Enti Previdenziali, di Enti in genere, di Uffici Pubblici e Privati, di Banche, con ogni più ampio potere e facoltà di ottenere esatte intestazioni al proprio nome, esonerati da responsabilità Enti, Uffici Pubblici e Privati, Banche, Istituti di Credito, in particolare, occorrendo, i competenti Enti Previdenziali, Uffici Catastali, i Signori Conservatori presso gli Uffici del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare e i Conservatori del P.R.A.

6° - Chi rappresenta la incorporante è investito e impegnato ad addivenire a qualsiasi operazione che occorresse, specie per eventuali variazioni e integrazioni, addivenendosi, se necessario, a qualsiasi atto integrativo o esplicativo, già fin d'ora autorizzato tuttavia, anche senza nessun altro atto formale, a richiedere a favore della società incorporante operazioni di volture, trascrizioni e in genere qualsiasi formalità in modo che la incorporante possa far valere di fronte a chiunque la situazione giuridica e contrattuale de-



rivante dalle deliberazioni di cui alle premesse e conseguenti al presente atto.

7° - Resta nuovamente confermato che, in conseguenza dell'attuazione della fusione, il capitale sociale della incorporante UNIACQUE S.p.A. rimane inalterato nell'ammontare di Euro 2.040.000,00, mentre il capitale della incorporata, totalmente posseduto dalla incorporante, viene annullato, con corrispondente annullamento della posta relativa nell'ambito della voce partecipazioni da parte della incorporante.

Pertanto l'operazione di fusione per incorporazione di BAS - SII S.p.A. in UNIACQUE S.p.A.

non produce variazioni patrimoniali e avviene senza rapporto di cambio delle azioni né eventuali conguagli in denaro;

a decorrere dagli effetti civilistici della fusione, tutte le azioni rappresentative del capitale della incorporanda verranno annullate senza emissione di nuove azioni da parte della incorporante;

non determina nessuna modalità di assegnazione di azioni, non viene prevista nessuna data di partecipazione agli utili. Mancando assegnazione di azioni, come già sopra precisato, non potrà intervenire nessuna violazione del disposto di cui all'art.2504-ter Cod.Civ. Per tale ragione non sussistono neppure le premesse per un conguaglio in denaro a favore degli azionisti; trattandosi di fusione per incorporazione di società direttamente e interamente posseduta, non vi saranno variazioni nelle partecipazioni sociali e nella partecipazione agli utili della incorporante.

In ossequio al disposto di cui all'art.2501-bis Cod.Civ., essendo questa una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento da parte di UNIACQUE S.p.A. dell'intera partecipazione nella BAS - SII S.p.A., per effetto della fusione, il patrimonio risultante verrà a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detto debito.

La fusione avviene quindi senza concambio e, dunque, senza alcuna modificazione qualitativa e quantitativa nell'attuale struttura della incorporante.

8°- Ribadito pure che

-> non è stato riservato, non ricorrendone i presupposti, alcun trattamento particolare a categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni,

-> non sono stati stabiliti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione,

-> la incorporante e la incorporata non hanno attualmente in circolazione prestiti obbligazionari.

9° - A perfezionamento dell'operazione di fusione, in forza dei poteri conferitigli con i deliberati assembleari in premesse precisati, il signor avv.Giovanni D'Aloia, rappresentante delle società già richiamate, conferma che la incorpo-

rante è regolata dallo statuto adottato con il richiamato deliberato 11 gennaio 2010 n.32191/14874 di mio Rep., meglio sopra individuato.

10° - Rimangono confermate le cariche sociali vigenti della incorporante ed i poteri e gli incarichi già conferiti.

Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione con la incorporata cesseranno anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità di efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi fino a tal momento compiuto; le procure e i mandati rilasciati dagli organi della incorporata BAS - SII S.p.A. devono invece intendersi revocati dalla data di efficacia della presente fusione.

11° - Ai soli fini delle volture e trascrizioni ai competenti Uffici Catastali e Conservatori presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare nonché Conservatori del P.R.A. e, occorrendo, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si precisa che la società incorporata BAS - SII S.p.A.:

. non risulta titolare di beni immobili,

. non risulta titolare di beni mobili registrati,

. non risulta titolare di brevetti e di marchi registrati.

Alla incorporante vengono trasferiti tutti i rapporti di lavoro di dipendenti, già in carico alla incorporata, nominativamente identificati nell'elenco al presente allegato sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale, o messane la lettura a richiesta dell'intervenuto che se ne dichiara già a conoscenza; detto elenco riporta pure la data di assunzione, la qualifica e l'inquadramento per ciascun dipendente.

Indipendentemente dall'allegata descrizione dei rapporti contrattuali, trattandosi di successione a titolo universale da parte della incorporante in ogni posizione di fatto e di diritto della incorporata, a seguito dell'attuazione della fusione il rappresentante della società incorporante, o chi validamente delegato, è autorizzato e delegato a chiedere volture e intestazioni di ogni rapporto nei confronti degli Enti e Uffici competenti a favore della incorporante UNIACQUE S.p.A.; ribadito l'esonero da responsabilità per i competenti Enti e Uffici richiesti degli adempimenti.

Ai soli fini degli annotamenti repertoriali si nota che al 31 dicembre 2011 data di riferimento sulla cui base sono state deliberate le operazioni di fusione, la incorporata BAS - SII S.p.A. ha un patrimonio netto di Euro 20.516.092.

Richiesto io notaio ho steso il presente atto e ne ho dato lettura all'intervenuto signor avv.Giovanni D'Aloia che, in rappresentanza rispettivamente della società incorporante e della società incorporata, a mia domanda, dichiara di approvarlo e in conferma con me lo sottoscrive alle ore diciassette e venti minuti.

Consta di cinque fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su se-

dici pagine intere e fin qui di questa diciassettesima.

Firmato Giovanni D'Aloia

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)



le-
io
il-
la
co-
o-
ire
-
di
ti
co-
del
si

la-
ti-
tto
o-
di-
di
en-

on-
da
di-
fu-
va-
ol-
nti
QUE
nti

31
ate
SII

lato
in
e
ro-
et-

di
se-